

Qu'on ne vienne pas dire que c'est une atteinte portée aux conventions. La forme des conventions est dans le domaine de la loi. Elle peut l'attacher à la formalité du timbre et je ne vois pas pourquoi on montrerait tant de compassion pour celui qui veut frauder les droits du trésor.

MIGLIETTI. Con questa legge non si è sicuramente voluto portar incaglio al commercio: ora io dico che ciò avrà inevitabilmente luogo, se si mantiene la redazione che ci fu proposta.

La legge, riconoscendo che non è sempre possibile che quel commerciante che vuole spedire una cambiale abbia la carta bollata colla proporzione voluta per la somma per la quale la cambiale si spedisce, lo autorizza a farla in carta libera, purchè entro giorni quindici successivi l'assoggetti al bollo straordinario. Ma se non si accorda anche al giratario della cambiale la facoltà di presentarla al bollo straordinario nel termine di giorni 15, esso avrà ragione di dirsi leso nel suo diritto, e il commercio ne verrà incagliato.

Mi spiego con un esempio: un negoziante tira una cambiale sopra carta libera; colui che la riceve dal primo sottoscrittore, entro quindici giorni, ha interesse a farne la girata ad un altro; questi evidentemente è nella condizione medesima, nella quale si trovava il primo sottoscrittore, il quale non avendo carta bollata, ha redatto la sua lettera di cambio sopra un foglio di carta semplice, coll'intenzione di presentarla poi al bollo straordinario. Chi è nella stessa condizione, perchè non godrà dell'eguale diritto? Perchè anche questo giratario della lettera di cambio non avrà, come il primo sottoscrittore, il termine di giorni quindici pel bollo?

Del resto, io credo necessario che la discussione su questo articolo si sospenda, in quanto che è impossibile di votarla, senza ben comprendere la portata dell'articolo 5; ed io vo persuaso che quando quest'articolo 5 sia in discussione, la Camera si convincerà che esso assolutamente non può venir adottato; laonde io conchiuderò pel rinvio degli articoli 4 e 5 alla Commissione, affinchè ci proponga una redazione di altro tenore. In ogni caso poi insisto perchè si facciano le aggiunte che io ho indicato in principio.

GASTINELLI. Io appunto per le stesse ragioni dell'onorevole preopinante credo doversi anzi mantenere quest'articolo 4 sì e come fu redatto dalla Commissione per quanto spetta al possessore, cui solo si dà facoltà di petere entro un determinato termine senza ammenda fare apporre il bollo alla lettera di cambio. Io sono d'avviso coll'onorevole preopinante che l'articolo 5 sia attentatorio, dirò così, all'economia della giurisprudenza commerciale e conseguentemente possa e debba sopprimersi. Mi spiegherò su tal punto a suo tempo; ma intanto, appunto perchè si dovrà sopprimere l'articolo 5, dobbiamo ritenere propriamente l'articolo 4 sì e come fu proposto dalla Commissione.

Quando si è prescritto che si deve la lettera portare al bollo non solamente dentro quindici giorni dalla sua data, ma prima di qualunque negoziazione, è evidente che quando apparirà la firma di un girante su quella lettera si è già incorso nell'ammenda, e la legge ha già in sua facoltà i mezzi per punire questa violazione; il che non avverrebbe se a qualunque possessore fosse lecito di fare apporre il bollo senza incorsa dell'ammenda stessa.

Persisto quindi nell'avviso essere necessario ritenere che la facoltà di cui in quest'articolo sia concentrata nel primo che riceve la lettera, il quale, se ha la facoltà di poterla portare al bollo senza ammenda nei quindici giorni di data, ha anche l'obbligo di doverla portare prima di ogni sua operazione. Questo è lo scopo che si è proposto la legge, che non

altrimenti si può ottenere che mantenendo in tal parte l'articolo quale la Commissione l'ha redatto.

Non nuovo questione quanto all'emendamento relativo a distinguere le tratte che partono dall'estero da quelle che partono dallo Stato, mentre sono anch'io in tal parte d'accordo ad esigere maggior chiarezza e precisione, a scanso eziandio d'ogni possibile equivoco.

DI REVEL. Io credo che taluno degli oratori che hanno parlato è partito dal principio che una lettera di cambio possa essere tratta nel paese su carta semplice; e questo è un errore: la legge vuole che chi fa una lettera di cambio o la faccia in carta già bollata, o prima di firmarla la faccia bollare; ma siccome accade spesso che chi trae una lettera di cambio non la fa bollare, e la manda poi al suo destinatario, costui, ricevendola non bollata, trovasi imbarazzato, inquantochè non può presentarla al bollo senza pagare la multa perchè è già in contravvenzione: e pagando questa e il diritto di bollo non è sicuro che gli siano poi dal traente rimborsati. Ecco il perchè la legge dice che chi riceve dal primo sottoscrittore una lettera di cambio non bollata la possa nel termine di quindici giorni presentare, onde sia bollata senza incorrere in nessuna ammenda, perchè in tal caso egli la farà bollare, chè in caso diverso non lo farà per non esporsi a pagare l'ammenda facendola bollare, sia per riguardo al traente, che pel timore di non essere rimborsato.

Ora, codesta disposizione concerne le lettere di cambio che sono tratte nel paese, e non quelle venute dall'estero, perchè queste ultime devono essere presentate al bollo prima che di esse sia fatto un uso qualunque; e non può aversi riguardo nemmeno alla loro data, perchè una lettera di cambio venuta dall'estero può già essere stata girata tre o quattro volte, ed arrivare nel paese tre o quattro mesi dopo della sua data.

Quindi queste disposizioni propriamente non si devono intendere fuorchè delle lettere di cambio tratte nello Stato, e si applicano solo a favore di colui che le riceve prima che siano girate.

FABINA PAOLO. A dire il vero mi sembra che bisogna ritornare alla questione quale fu posta dall'onorevole deputato Sella; bisogna distinguere le lettere che sono tratte nello Stato da quelle che sono state tratte fuori.

Il dire coll'onorevole deputato Miglietti che l'articolo 5 comprende gli effetti negoziabili, girabili e pagabili in questo Stato, e che riguarda tanto quelli che sono stati tratti nello Stato, quanto quelli che sono stati tratti fuori, mi sembra affatto erroneo, perchè anche le cambiali tratte a Parigi, a Londra, in America, sono negoziabili, pagabili, girabili nello Stato, ma non essendo *tratte* nello Stato nostro non è possibile che lo siano nella carta bollata del medesimo.

In conseguenza, questa ragione non è valida. Adunque, se si vuole introdurre una differenza fra le cambiali tratte nello Stato e quelle che sono tratte fuori dello Stato e che vengono nello Stato bisogna specificarlo, altrimenti nasceranno, lo ripeto, sempre degli inconvenienti.

Mantengo pertanto quello che era stato suggerito dal signor Sella, che si dica cioè, « colui che riceve dal primo sottoscrittore nello Stato un effetto di commercio. »

Allora si potrà progredire senza inconvenienti; ma se non ammettiamo questa espressione, ne avverrà sempre la confusione di una cosa coll'altra.

Quando fu aperta la discussione sull'articolo terzo, ho concepito il dubbio se realmente riguardo alla spedizione delle cambiali si volesse mantenere l'uso della carta bollata come per lo passato, o se invece si volesse introdurre un uso nuovo,